

**CODICE CIVILE**  
**REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262**

**LIBRO TERZO**  
**DELLA PROPRIETA'**  
**TITOLO SECONDO**  
Della proprietà  
**CAPO II**  
Della proprietà fondiaria  
**SEZIONE 6**  
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri,  
fossi e siepi interposti fra i fondi

Art. 889.

**DISTANZE PER POZZI, CISTERNE, FOSSE E TUBI**

1. Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu` vicino del perimetro interno delle opere predette.

2. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

3. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.